

L'ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri

La legge 13 aprile 2017, n. 46 ha stabilito all'art. 19 comma 3 e 4 misure di ampliamento del numero dei centri di permanenza per i rimpatri, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.

Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze deve adottare le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.

Per le spese di realizzazione dei centri vengono stanziati 13 milioni di euro.

La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge precisa che l'obiettivo è di portare la capienza complessiva dei centri a 1.600 posti, mediante un incremento di 500 posti nel 2017, di 600 nel 2018 e 140 nel 2019.